

REGIONE DELLA PUGLIA

Prot. N. 3387 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 25 LUG. 1972

197

OGGETTO: Disegno di legge per gli interventi
in favore dell'Agricoltura.-

Luigi
niels

All'On.le Prof.
Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla Giunta nella seduta del 24 c.m.

Nell'invocare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 22 del Regolamento interno del Consiglio, l'occasione é gradita per porgere cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. <u>22/6</u>
Data <u>26 LUG. 1972</u>

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE PER GLI INTER
VENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Nel piano delle variazioni del bilancio regionale per l'anno 1972 la quota riservata agli interventi nel settore primario, realizzati finora dal Ministero dell'agricoltura e foreste con stanziamenti straordinari recati dal "Piano Verde" o da altre leggi speciali, è stata prevista per un importo complessivo di lire 1.500 milioni.

La determinazione di tale quota è derivata dalla necessità di assicurare nel contempo l'azione di intervento in tutti gli altri settori economici e sociali di competenza regionale e pertanto esaurisce solo in parte le molteplici ed indifferibili esigenze di carattere prioritario che il settore dell'agricoltura manifesta.

A nessuno sfugge infatti la grave crisi che oggi investe il settore agricolo, che giustamente viene ancora considerato il pilastro portante di tutta la nostra economia, con profonde ripercussioni di carattere sociale se si considerano il preoccupante fenomeno dell'abbandono delle campagne da parte dei giovani e lo stato di disagio eco

REGIONE PUGLIA

- 2 -

nomico in cui si trovano i piccoli imprenditori coltivatori diretti che in Puglia rappresentano l'86,8% del totale.

Nè si ritiene superfluo sottolineare che la popolazione attiva dedita all'agricoltura, secondo gli ultimi dati del censimento 1971, nella nostra regione è pari al 37% con punte medie provinciali del 50,4%, del 41,5% e del 40,3% rispettivamente per le provincie di Brindisi, Lecce e Foggia.

Peraltro giova ricordare che ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, sono state trasferite alla competenza regionale, fra l'altro, le funzioni amministrative concernenti: le attività dimostrative e di assistenza tecnica, l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione, la difesa fitosanitaria, il sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti, il credito di conduzione alle aziende agricole, le iniziative rivolte al miglioramento delle strutture aziendali, la viabilità rurale e l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione delle campagne, il completamento e il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica Montana, i rimboschimenti e l'ampliamento del demanio forestale, l'incremento ed il potenziamento della pesca nelle acque interne e della caccia.

Per tali interventi, secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste nella relazione annuale al Parlamento, in Puglia nell'anno 1970 è stato assegnato ed impiegato globalmente un importo pari a lire 11.265 milioni.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Analoga somma è stata attribuita alla Puglia per l'anno 1971 con gli stanziamenti recati dalla legge "Ponte" n. 592 del 4 agosto 1971.

Per l'anno 1972 pertanto rimane scoperta tutta l'azione di intervento che lo Stato ha assicurato nel quinquennio 1965-70 con il Piano Verde e nel 1971 con la predetta legge "Ponte".

Di qui l'urgenza di approvare il presente disegno di legge per autorizzare, con la predetta quota del fondo indiviso di lire 1.500 milioni, la prosecuzione degli interventi nei soli settori appresso indicati: per i quali ogni ritardo o stasi può avere ripercussioni oltremodo negative sotto ogni aspetto.

Contemporaneamente la Giunta regionale si impegna fin d'ora di intervenire ulteriormente, con la quota che verrà attribuita alla Regione Puglia dal fondo speciale per i piani di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per:

- a) integrare adeguatamente e con ogni sollecitudine le singole autorizzazioni di spesa stabilite nel presente disegno di legge, in quanto assolutamente insufficienti alle effettive esigenze;
- b) autorizzare lo stanziamento di una congrua somma da destinare alla concessione di aiuti da parte della Regione per misure di pronto intervento previste dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il "Fondo di Solidarietà Nazionale".

REGIONE PUGLIA

- 4 -

I settori che con il presente disegno di legge si propone di finanziare sono precisati all'articolo 1. Essi riguardano:

- 1) il credito agrario di conduzione;
- 2) la difesa economica dei prodotti agricoli mediante la concessione di prestiti a cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti;
- 3) la viabilità rurale e l'approvigionamento idrico delle campagne;
- 4) la elettrificazione agricola;
- 5) la prosecuzione delle attività dimostrative e di assistenza tecnica;
- 6) l'adeguamento delle strutture aziendali soprattutto quelle rivolte al miglioramento delle condizioni di vita dei coltivatori diretti.

In merito ai predetti settori di intervento si ritiene indispensabile fare le seguenti precisazioni:

CREDITO DI CONDUZIONE: è noto che per le necessità di conduzione gli imprenditori agricoli, che come si è ricordato innanzi sono nella grande maggioranza coltivatori diretti, non possono far fronte con autofinanziamenti e debbono necessariamente ricorrere ai prestiti bancari che, al tasso ordinario, sono molto onerosi.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

E' anche noto che con l'inizio della nuova annata agraria più pressanti e indilazionabili saranno le necessità di conduzione in relazione alle esigenze tecnico-economiche della gestione aziendale.

Pertanto allo scopo di poter continuare a concedere prestiti a tasso agevolato del 3%, prioritariamente ai coltivatori diretti, come stabilito dall'articolo 11 del "Piano Verde", si ritiene di dover stanziare sul bilancio regionale per l'anno 1972 una somma non inferiore a 500 milioni. Con tale disponibilità possono essere assistite operazioni di prestiti per un importo di circa 10 miliardi, importo questo di gran lunga inferiore alle effettive esigenze se si considera che, secondo i dati ufficiali del bollettino della Banca d'Italia, annualmente in Puglia vengono effettuate operazioni di credito di conduzione che si aggirano intorno ai 30-35 miliardi di lire.

CORRESPONSIONE DI ACCONTI A TASSO AGEVOLATO AI SOCI CONFERENTI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE:

Condizione indispensabile per lo sviluppo e il potenziamento dell'associazionismo è quella di mettere le cooperative agricole in grado di corrispondere tempestivamente ed a basso tasso congrui anticipi ai soci conferenti. Per tale motivo l'articolo 8 del "Piano Verde" prevedeva fra l'altro la concessione di un concorso negli interessi per i prestiti contratti dalle cooperative a tale scopo.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Dai dati ufficiali si rileva che, in relazione alla entità dei prodotti conferiti dai soci agli organismi cooperativi soltanto nel settore viticolo ed olivicolo, la cui campagna di lavorazione si svolgerà nei prossimi mesi di ottobre-novembre e dicembre, l'importo degli acconti si aggira intorno ai 25 miliardi di lire.

Pertanto è stato proposto di includere nel bilancio regionale per l'esercizio corrente una somma di lire 200 milioni, con la quale possono essere assistite operazioni bancarie per la corresponsione degli acconti per circa 8 miliardi pari al 30% dell'intero fabbisogno, senza considerare gli altri settori produttivi quale l'ortofrutticolo, il tabacchicolo che in Puglia assumono notevole rilievo.

VIABILITA' RURALE. APPROVIGIONAMENTO IDRICO ED ELETTRIFICAZIONE DELLE CAMPAGNE:

Le carenze delle infrastrutture di carattere sociale in tutte le Province della nostra Regione sono ormai a tutti note e costituiscono uno dei principali impedimenti per un ordinato sviluppo economico e sociale.

Presso gli uffici competenti giacciono numerosi progetti esecutivi e richieste, il cui ammontare supera i 4 miliardi di lire.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Certo non è assolutamente pensabile di poter affrontare con i mezzi disponibili un problema di così vasta portata, se pur limitato ai progetti già presentati, ma non si può tralasciare di considerare sia pure in misura molto ridotta questo settore includendo nel bilancio regionale un importo di almeno 270 milioni con il quale si possono effettuare investimenti di circa 350 milioni se si tiene conto che l'intervento pubblico per tali opere è dell'80% circa.

ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DIMOSTRATIVA:

L'importanza della preparazione del fattore umano nel quadro di una agricoltura competitiva è da tutti avvertita ad ogni livello e soprattutto l'assistenza tecnica in agricoltura assume un ruolo determinante ai fini della produttività.

Pertanto la Regione non può assolutamente tralasciare di considerare, sia pure con modesti mezzi, questa attività limitandola alle iniziative in corso allo scopo di non determinare soluzioni di continuità che certamente comprometterebbero i risultati già conseguiti.

E' stato quindi proposto di inserire in bilancio la modesta somma di lire 30 milioni, rispetto ad una assegnazione per la Puglia fatta dal Ministero dell'Agricoltura nei precedenti anni di circa 220 milioni.

REGIONE PUGLIA

- 8 -

Con il predetto importo di 30 milioni possono essere svolti nella Regione 60 corsi formativi di economia domestica rurale che hanno finora dato risultati molto favorevoli, 5 corsi di contabilità aziendale per coltivatori diretti, attività dimostrative e divulgative con campi, prove e concorsi.

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI:

In armonia con gli indirizzi intesi a potenziare le aziende familiari ed a consentire la costituzione di nuove unità diretto-coltivatrici, il "Piano Verde" prevedeva, fra l'altro, la concessione di incentivi contributivi per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario ed in modo particolare per lo sviluppo dell'irrigazione utilizzando le acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche, per la costituzione di organici complessi zootecnici, per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, ecc.

I progetti esecutivi giacenti da tempo presso gli Ispettorati dell'Agricoltura ed in parte anche istruiti sono numerosissimi e riguardano lavori per un importo di oltre 3 miliardi di lire.

Al fine di non provocare una grave interruzione negli interventi produttivi, con danni enormi per l'intera economia agricola

REGIONE PUGLIA

- 9 -

si è proposto di includere nel bilancio regionale una somma di lire 500 milioni con la quale possono essere provocati investimenti per circa un miliardo di lire, pari ad un terzo dell'intero fabbisogno.

°
° °

Le voci di spesa innanzi indicate, che assommano complessivamente ad un importo di £. 1.500 milioni, trovano la copertura finanziaria all'articolo 2 del disegno di legge in parola e, come già detto si riferiscono a pochi settori operativi di primaria importanza e per i quali ogni ritardo è pregiudizievole.

Inoltre gli importi indicati sono molto al di sotto delle effettive necessità, se si tiene conto dei dati innanzi esposti.

Si sottolinea anche il fatto che le somme indicate nel presente disegno di legge sono immediatamente utilizzabili, secondo le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, se si tiene conto dell'ingente numero di domande e progetti esecutivi che sono in attesa di finanziamenti e di cui innanzi è stato fatto cenno.

E' da aggiungere infine che non sono stati presi in considerazione altri importantissimi settori, quali le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, gli impianti cooperativi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli,

REGIONE PUGLIA

- 10 -

la difesa fitosanitaria, gli interventi per potenziare e sviluppare la pesca nelle acque interne nonché le attività venatorie ed infine le opere di rimboscimento e di bonifica montana, per le quali gli Enti interessati hanno approntato progetti per la realizzazione dei quali ogni ritardo si ripercuoterà negativamente sullo sviluppo dell'intera economia regionale.

Bari, 24 luglio 1972

REGIONE PUGLIA

INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

La Regione Puglia attua nell'anno 1972 gli interventi in Agricoltura in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Per tali interventi è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

	(milioni di lire)
Art. 5 (1° comma). Esecuzione e finanziamento di programmi di attività disastrose e di assistenza tecnica	£. 30
Art. 8 - Interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di account ai soci conferenti	£. 200
Art. 11 - Interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati	£. 300
Art. 16 - Contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali	£. 500
Art. 17 - Contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interregionali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali	£. 170
Art. 18 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale	£. 100

REGIONE PUGLIA

ART. 2

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al Capitolo 319/bis che con la presente legge viene istituito sotto la voce "Interventi nel settore dell'agricoltura secondo la legge 27 ottobre 1966, n. 910", mediante prelevamento di uguale somma dal Cap. 303 delle note di variazione al bilancio 1972 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale".

ART. 3

I provvedimenti di concessione adottati dagli Ispettori Provinciali e dall'Ispettore Compartimentale dell'Agricoltura e dagli Ispettori Ripartimentali e dall'Ispettore Regionale delle Foreste, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 40 della legge 27/10/1966, n. 910, per l'attuazione delle attività indicate nell'art. 1 della presente legge, sono resi esecutivi col visto dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più provincie ed i provvedimenti per l'attuazione di iniziative riguardanti materie di competenza dei predetti Ispettorati, il cui importo superi i limiti stabiliti dall'articolo 40 della citata legge 910, sono adottati dalla Giunta Regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 1972